

## Norme & Tributi

# Su rottamazione e saldo e stralcio ingorgo di rate in scadenza il 1° giugno

**EMERGENZA COVID-19**

**FISCO**



Vanno pagate sia le quote prorogate dal Dl 178 sia quelle in scadenza ordinaria

Il ritardo fa saltare le agevolazioni: si riparte dal debito iniziale

**Giuseppe Morina**

**Tonino Morina**

Il coronavirus sta bloccando l'econo-

nomia. Famiglie, imprese e professionisti sono in grande difficoltà nel rispettare i pagamenti in scadenza. Difficoltà che rischiano di moltiplicarsi nei casi in cui, per alcuni pagamenti, non è previsto il ravvedimento. È il caso della rottamazione cartelle e del saldo e stralcio che interessa circa due milioni di contribuenti. Si decade se non si paga interamente e tempestivamente. In questo caso, decorrono gli originari termini di prescrizione e decadenza, sospesi dall'adesione, e prosegue la riscossione, senza possibilità di rateizzare. Gli eventuali versamenti, che non l'estinguono totalmente il debito, sono acquisiti come acconto degli importi compresi nel carico a ruolo.

Con le confusionarie mini - proroghe del decreto "Cura Italia", è stato differito il termine del 28 febbraio 2020, per il pagamento della rata della rottamazione ter, e del 31 marzo 2020, per la rata del saldo e stralcio

(articolo 68, comma 3, «sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione» Dl 18/2020). I versamenti prorogati vanno fatti in unica soluzione entro il 31 maggio 2020, che slitta a lunedì 1° giugno 2020.

La proroga riguarda, esattamente:

- il versamento della rata, in scadenza ordinaria il 28 febbraio 2020, per chi si è avvalso della rottamazione dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 31 dicembre 2017;
- il versamento della rata, in scadenza ordinaria il 28 febbraio 2020, per chi non aveva versato le rate per le precedenti rottamazioni entro il 7 dicembre 2018, e per chi è avvalso della rottamazione ter;
- il versamento della rata, in scadenza ordinaria il 28 febbraio 2020, dovuta dai riscattati dal saldo e stralcio;
- il versamento della rata, in scadenza ordinaria il 31 marzo 2020, delle somme dovute per il saldo e stralcio.

**IL QUADRO**

**01. Il ravvedimento**

Le difficoltà dei contribuenti rischiano di moltiplicarsi nei casi in cui, per alcuni pagamenti, non è previsto il ravvedimento, come per la rottamazione cartelle e saldo e stralcio

**02. La decadenza**

Gli eventuali versamenti, che non estinguono totalmente il debito, sono acquisiti come acconto degli importi compresi nel carico di ruolo

**03. I versamenti**

Gli eventuali versamenti, che non estinguono totalmente il debito, sono acquisiti come acconto degli importi compresi nel carico di ruolo

Il guaio è che alla mini - proroga al 31 maggio 2020, che sposta a lunedì 1° giugno 2020 le rate della rottamazione ter, in scadenza ordinaria il 28 febbraio 2020, si sovrappongono le altre rate della rottamazione ter in agenda lo stesso 31 maggio 2020. Considerato che l'Italia si è fermata, è possibile che molti contribuenti non saranno in grado di pagare. Al di là delle future inevitabili proroghe, è indispensabile che il Governo riveda la norma che prevede la decadenza. La norma va cambiata per consentire il ravvedimento, in caso di pagamenti tardivi, con la riduzione della sanzione del 30 per cento sulle rate non pagate, con l'aggiunta degli interessi legali, come avviene per i tardivi od omessi versamenti delle rate successive alla prima per la chiusura delle liti pendenti. Diversamente c'è il rischio fallimento per i cittadini, mentre l'Erario può non incassare quanto preventivato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**RAPPORTO CONTRIBUENTE-FISCO**

## Confronto a distanza anche per verifiche e accertamenti

Le modalità di gestione possono essere adattate caso per caso

**Antonio Iorio**

Tra le pochissime e forse uniche circostanze positive che si possono ricondurre all'emergenza sanitaria in corso, senz'altro vi è la tempestiva introduzione da parte dell'agenzia delle Entrate del contraddittorio a distanza, che, da tempo, era stato sollecitato all'amministrazione, ma senza riscontro (si veda Il Sole 24 Ore di ieri).

Appare infatti veramente singolare che, a fronte della massiccia digitalizzazione e informatizzazione dei rapporti tra fisco e contribuente, dell'utilizzo di Pec e di sistemi di videochiamata, debba ancora risultare obbligatorio recarsi presso gli uffici dell'agenzia per sottoscrivere un verbale, che potrebbe essere firmato digitalmente a distanza, e il cui contenuto, nella maggior parte dei casi, riepiloga o contesta l'ufficio o le osservazioni del contribuente (già in genere esposte in qualche memoria consegnata al funzionario).

Ora finalmente, anche a causa dalle restrizioni fisiche imposte dall'emergenza sanitaria, si è compreso che le ragioni del contribuente possono essere illustrate anche con una telefonata, e, benché la circolare non lo preveda, anche con una semplice Pec.

E ancora che il verbale possa contenere contestazioni, osservazioni e repliche che non necessariamente devono essere svolte in ufficio.

Peraltro, la circolare sembra

spingersi anche oltre il procedimento di adesione e l'emergenza sanitaria in atto

E infatti, il documento di prassi evidenzia che in termini generali, queste modalità di gestione del contraddittorio possono essere adattate caso per caso a ogni altro procedimento tributario che richiede la partecipazione ovvero l'intesa col contribuente e, quindi, anche in sede di verifica e accertamento. A questi si potrebbero aggiungere anche le sottoscrizioni delle conciliazioni giudiziali e delle mediazioni.

In nota poi viene previsto che al termine del periodo emergenziale potrà valutarsi, sulla base degli esiti dell'applicazione di queste indicazioni, la possibilità di adottarle in maniera ordinaria, subordinatamente alle dotazioni tecnologiche disponibili.

A ben vedere le dotazioni richieste per il contraddittorio a distanza (in fase di controllo, prima dell'emissione di un accertamento, durante un procedimento di adesione, mediazione o conciliazione) possono limitarsi ad una utenza telefonica.

Della videochiamata si può fare a meno. Ma, soprattutto, anche a non voler utilizzare il telefono, il "confronto" potrebbe avvenire con una memoria o delle semplici mail confermate con una Pec conclusiva.

Anzi così facendo, si conferirebbe ulteriore trasparenza e certezza ai rapporti tra le parti, emergendo il tutto non solo dal verbale ma anche da eventuali mail o memorie.

Vi è da sperare a questo punto che, cessata l'emergenza, il contraddittorio a distanza diventi ordinario.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**ASSISTENZA FISCALE INTERNAZIONALE**

## La Svizzera non sospende i termini delle rogatorie

Ricorsi entro 20 giorni per migliaia di correntisti italiani di Credit Suisse

**Alessandro Galimberti**

**MILANO**

Nessuna sospensione dei termini per i correntisti/assicurati italiani di Credit Suisse incappati nella domanda di assistenza amministrativa internazionale avanzata dalla Guardia di finanza. Il fisco elvetico - Amministrazione federale delle contribuzioni - ha ufficialmente

concesso i termini "a difesa" di 20 giorni a partire dal giorno successivo alla pubblicazione dell'atto sul Foglio federale, avvenuta il 24 marzo scorso. Nonostante il lockdown praticamente ormai globale, i funzionari di Elgerstrasse (la via di Berna dove ha sede l'Amministrazione) non hanno evidentemente ritenuto ostativo per organizzare una difesa o comunque per esprimere, all'esito, il consenso irrevocabile alla trasmissione dei dati personali in Italia.

Interessati all'apudprocedura sono alcune migliaia di correntisti/assicurati italiani sospettati di non

aver «adempito ai loro obblighi fiscali in conformità della legge italiana» per il periodo dal 23 febbraio 2015 (data della firma del Protocollo di Milano) al 31 dicembre 2017 (dopo cui è subentrato lo scambio automatico di info fiscali). Al contraddittorio con il Fisco svizzero sono ammessi i titolari dei conti e/o delle posizioni oggetto di indagine di gruppo, oppure i «successori legali» di una persona interessata deceduta.

Secondo l'avvocato luganese Paolo Bernasconi «questo meccanismo si fonda sulla presunzione, erronea ma purtroppo avallata dal

parlamento svizzero, secondo cui anche nelle più sperdute località i contribuenti italiani prenderanno nota del contenuto della Gazzetta ufficiale Svizzera, una presunzione manifestamente viziosa, censurabile probabilmente anche dal punto di vista del rispetto dell'equo processo della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo». Una decisione fondata sul mancato rispetto di questo termine «appare impugnabile anche davanti al tribunale amministrativo federale perché è in violazione del diritto costituzionale di essere sentito» chiosa l'ex procuratore

pubblico svizzero.

La domanda di assistenza fiscale era stata presentata il 10 luglio 2017, dalla Guardia di Finanza, Ufficio cooperazione internazionale e rapporti con enti collaterali, con una lettera all'Amministrazione Fiscale della Confederazione e aveva ad oggetto informazioni su un elenco di presunti contribuenti italiani identificabili in base a relazioni d'affari aperte presso società appartenenti al gruppo Credit Suisse, per le quali è stato attribuito un codice «domicilio» corrispondente all'Italia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**I QUESITI ALL'ESPERTO RISPONDE**

## Indennità non a tutti

Pubblichiamo alcune delle risposte ai quesiti dei lettori arrivati al forum del Sole 24 Ore.

È possibile inviare i quesiti a [www.ilsol24ore.com/forum/coronavirus](http://www.ilsol24ore.com/forum/coronavirus) (dove sono consultabili le risposte). I quesiti sono divisi in: lavoro; ammortizzatori; fisco; giustizia; famiglia e imprese.

**1**

**IVA DI MARZO**  
Il termine per il pagamento dell'Iva relativa al mese di marzo 2020, per i soggetti mensili, scadrà il 15 aprile 2020, oppure si potrà versare entro il 1° giugno 2020? Nessuna norma del Dl 18/20 prevede la sospensione del versamento dell'Iva relativa al mese di marzo 2020, in scadenza il 15 aprile 2020. Pertanto, salvo nuove proroghe, il versamento andrà regolarmente effettuato.

—Gabriele Ferlito

**2**

**AGENTI DI COMMERCIO**  
I soci di una società di persone, che svolge attività di agenti di commercio, sono iscritti alla gestione inps commerciali e, in qualità di agenti, anche all'Enasarco. Quest'ultima è considerata previdenza obbligatoria e come tale fa decadere il diritto al bonus di 600 euro? La stessa domanda si pone per una ditta individuale.

Il ministero dell'Economia e delle Finanze, tramite le sue Faq (risposte alle domande più frequenti), precisa che l'indennità in questione non è dovuta agli agenti di commercio. Questi ultimi sono esclusi dalla platea dei destinatari della misura prevista dall'articolo 28

del Dl 18/2020, che riguarda solo coloro che non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. Gli agenti di commercio rientrano invece, con tutti gli altri soggetti iscritti alle casse, nelle previsioni dell'articolo 44 che istituisce un fondo per il reddito di ultima istanza per garantire misure di sostegno al reddito sia per i lavoratori dipendenti che per quelli autonomi.

—Simona Lenzi

**3**

**BONUS PRIMA CASA**  
Riguardo alla normativa che prevede un nuovo acquisto con agevolazioni "prima casa" a condizione che la casa già posseduta venga alienata entro un anno dalla data del nuovo acquisto, è prevista una proroga dei termini, considerato che le trattative in corso sono state tutte sospese e le agenzie immobiliari sono chiuse?

Allo stato non è prevista alcuna proroga dei termini di un anno per allentare l'abitazione preposseduta ai fini del mantenimento dell'agevolazione prima casa. Come precisato dal ministero dell'Economia nelle risposte ai quesiti, in base alle norme del Dl 18/2020, la sospensione non opera perché la perdita delle agevolazioni fiscali collegate all'acquisto della prima casa si associa al compimento di atti o vicende di tipo non strettamente tributario. Il ministero dell'Economia ha tuttavia anticipato che le trattative in corso sono state tutte sospese, finalizzato proprio a derogare ai termini di decadenza in questione.

—Gabriele Ferlito

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**AGEVOLAZIONI INVITALIA**

## Riconversione, bonus non cumulabile con altri incentivi

All'Inail troppe richieste per validare dispositivi che non hanno i requisiti

**Davide Colombo**

**Giuseppe Latour**

Le spese relative alla richiesta di certificazione dei dispositivi non rientrano tra quelle ammissibili all'agevolazione. E solo uno tra i molti chiarimenti resi noti da Invitalia sull'incentivo sportello appennativo per finanziare i progetti di riconversione dedicati alla produzione di dispositivi per affrontare l'emergenza in corso.

Le risposte alle domande più frequenti chiariscono i diversi dubbi di quest'ora. Anzitutto, nella relazione tecnica asseverata, redatta da un tecnico abilitato, iscritto al suo albo di riferimento, andrà indicato il possesso di certificazioni di prodotto, comunque, la richiesta di eventuale autorizzazione.

Ancora, avranno accesso alle agevolazioni solamente i produttori di prodotti finiti e non quelli di semilavorati, sebbene utili alla filiera dei dispositivi medici. Le agevolazioni, poi, non saranno cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse, a qualsiasi titolo, per le stesse spese. Per accedere all'agevolazione, il progetto potrà prevedere anche soltanto la riconversione di una parte delle proprie unità produttive.

Infine, intanto Inail ha reso noto di avergrato a Invitalia 50 milioni per finanziare le aziende che stanno potenziando i livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro con l'acquisto di dispositivi e altri strumenti di protezione individuale (Dpi), come previsto dall'articolo 43 del Cura Italia. Gli stessi fondi potranno essere uti-

lizzati anche per sostenere il processo di riconversione delle aziende impegnate nelle nuove produzioni di dispositivi, come per esempio le mascherine. Queste "dote" si aggiunge a quanto previsto dall'articolo 5 del decreto, che autorizza il Commissario straordinario, attraverso Invitalia, ad erogare 50 milioni alle imprese produttrici per assicurare la disponibilità dei dispositivi di protezione individuale (Dpi) e dei dispositivi medici necessari per fare fronte all'emergenza.

Inail in questi giorni ha ricevuto moltissime richieste di validazione straordinaria e in deroga di Dpi. Purtroppo, però - si sa sapere - la maggior parte riguarda mascherine "artigianali" che non rispondono ai requisiti richiesti dalle norme vigenti e che non possono essere autorizzate. «Si rammenta a questo proposito - spiega in una nota l'Istituto - che quasi tutti i Dpi sottoposti all'esame dell'Inail, in particolare quelli delle respiratorie, rientrano tra quelli di III categoria e possono essere validati solo se rispettano i requisiti di sicurezza prescritti dalle istruzioni operative del 19 marzo 2020, presenti sul sito dell'Inail».

In particolare, le sermische filtranti FFP2 e FFP3, devono garantire i requisiti tecnici prescritti dalle norme in vigore (Unif En 149:2009 o standard internazionali equivalenti), con particolare riferimento a capacità filtrante, perdita di tenuta e resistenza respiratoria, in modo tale da assicurare che i filtri abbiano prestazioni di sicurezza per gli operatori che le indossano. Non rientrano in questa tipologia le mascherine chirurgiche o assimilabili, per la cui validazione è competente l'Istituto superiore di sanità, né mascherine destinate a usi differenti dalla protezione dei lavoratori.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



**MEDICARE/24**  
assistenza medico-infermieristica a domicilio

**Il primo motore di ricerca sull'assistenza medico-infermieristica a domicilio in tutta Italia**

**Oggi inizia l'era del cambiamento per la categoria degli INFERMIERI. Arriva per ciascuno di Voi uno strumento che vi consentirà di ottenere nell'esercizio del vs. Mestiere maggiori soddisfazioni professionali, economiche e personali.**

**Da oggi è possibile entrare in contatto direttamente con il paziente senza intermediari. Un sogno che si realizza per tutti coloro che desiderano esercitare la professione infermieristica a domicilio. Per lungo tempo dopo esserti laureato o diplomato "negli anni 90" hai sperato in un posto statale, magari in uno degli ospedali più prestigiosi della tua città.**

**Alcuni ce l'hanno fatta, altri no, altri addirittura si sono dimessi o licenziati. Altri ancora, hanno lavorato a tempo determinato come tirocinanti. Probabilmente è stato divertente ma alle volte poco gratificante. Se stai leggendo per caso quello che sto scrivendo, sei un Infermiere e ancora non conosci Medicaire24, sappi che è il primo portale dedicato alla professione di Infermiere in Italia.**

**Garantisce in media 8 telefonate in più al giorno da pazienti diretti che chiedono assistenza per un prelievo ematico a domicilio. Il sistema non prevede nessun tipo di costo di affiliazione o ingresso, ma di una semplice registrazione.**

**Visita subito il sito [www.medicare24.it](http://www.medicare24.it). Iscriviti al gruppo Facebook "Il circolo degli infermieri" e segui la pagina di Medicaire24 per interagire con i colleghi e con l'assistenza diretta.**

*Ideatore Medicaire24 Giuseppe Carlone  
In collaborazione con Marco Guaragnella - Jcom Italia*